

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it) - [informa@ats-brescia.it](mailto:informa@ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 319

del 01/06/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Atto di citazione promosso dalla Ditta S.P. s.r.l. per ottenere l'accertamento della illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto pubblico e di ogni atto consequenziale. Presa d'atto della scrittura privata sottoscritta per la definizione bonaria della controversia.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella  
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO  
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani  
Dr.ssa Annamaria Indelicato  
Dott.ssa Teresa Foini



---

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il Decreto D.G. n. 515 del 23.12.2016 ad oggetto "Atto di citazione promosso da Smmart Post s.r.l. al Tribunale di Brescia, sezione specializzata per le Imprese, contro ATS di Brescia e nei confronti di ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, per ottenere l'accertamento della illegittimità del procedimento di risoluzione del contratto di appalto pubblico e di ogni atto consequenziale";
- il Decreto D.G. n. 539 del 30.12.2016 relativo alla rettifica dell'impegno di spesa per compenso legale, assunto con il Decreto n. 515;

Considerato che le parti - ATS e Smmart Post s.r.l. - al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza riconoscimento di responsabilità alcuna, hanno deciso di volere risolvere bonariamente la controversia;

Dato atto che, per quanto sopra, è stato sottoscritto in data 12.04.2017 un accordo, nella forma della scrittura privata, accordo che si unisce in copia quale allegato al presente provvedimento (Allegato "A" composta da n. 2 pagine);

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Pianificazione e Sistema Informativo, Ing. Ivan Campa che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di prendere atto, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, della scrittura privata sottoscritta con Smmart Post S.p.a. in data 12.04.2017 - allegato "A" composto da n. 2 pagine, a definizione del contenzioso instaurato avanti il Tribunale di Brescia RG n. 15528/2016;
- b) di demandare al Servizio Risorse Strumentali ed al Servizio Risorse Economico-Finanziarie ogni determinazione finalizzata a dare piena attuazione all'accordo per gli ambiti di rispettiva competenza;
- c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella

Per la Ssmart Post srl, in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra Vittoria Sorrentino, con sede in Palermo, alla via Enzo Biagi, 11, cod. fisc. e partita iva 0562770825, rappresentata e difesa dall'avv. Pio Antonaci, in virtù di mandato steso in calce al presente atto;

e

ATS Brescia, Agenzia di Tutela della Salute, in persona del Direttore e Legale rappresentante p.t., Dr. Carmelo Scarcella, con sede in Brescia alla via Duca degli Abruzzi, 15, cod. fisc. e partita iva 03775430980, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Lascioli, in virtù di mandato di cui a Decreto n. 515 del 03.12.2016

#### Premesso

- Che, la Ssmart Post srl si aggiudicava la gara, in due distinti lotti, per il "Servizio di Trattamento della Corrispondenza Cartacea, gestione Posta Ibrida e consegna al destinatario per il Periodo 01.01.2014-30.09.2017", per un valore dell'appalto pari ad € 351.298,29 (oneri fiscali inclusi);
- Che con determina di aggiudicazione PG. N. 246358/2014 e successivi atti amministrativi, veniva sottoscritto il "Processo Verbale di Consegna Anticipata dell'Appalto";
- Che, immediatamente dopo l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, e durante il periodo di prova, la ATS Brescia sollevava contestazioni alla Ssmart Post srl in ordine ad asseriti disservizi;
- Che, in data 08.04.2016, la ATS Brescia ha adottato un provvedimento di risoluzione in danno della Ssmart Post srl, tempestivamente impugnato, con atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Brescia, ove è attualmente pendente con iscrizione al R.G. 15528/2016;
- Che, con il medesimo atto, la Ssmart Post srl avanzava, tra le altre cose, richiesta di accertamento e declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione in danno del contratto pubblico di appalto, con richiesta di privazione di efficacia e reintegrazione della medesima nella esecuzione del contratto e correlata richiesta risarcitoria;
- Che la ATS Brescia si costituiva nel giudizio, difendendo il suo operato ed eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo ed istando per il respingimento delle domande attoree;
- Che le parti, al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza riconoscimento di responsabilità alcuna, hanno deciso di volere risolvere bonariamente la controversia;

tutto ciò premesso, le parti, così come identificate in epigrafe, con l'ausilio tecnico dei difensori, convengono e stipulano quanto segue;

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono il patto numero 1;
- 2) Le parti convengono e stipulano di risolvere *consensualmente* l'anzidetto contratto di appalto, definitivamente privandolo di ogni effetto giuridico con effetti a far data dal dì 8 aprile 2016;
- 3) La ATS Brescia, così come identificata, non porrà in essere alcun atto, segnalazione, richiesta (*et similia*, come, a mero titolo esemplificativo, la segnalazione all'ANAC) che possa pregiudicare il diritto di Ssmart Post di partecipare in futuro a gare pubbliche, espressamente rappresentando di non aver posto in essere, fino alla data odierna, alcun tipo di atto, di qualsivoglia genere e tipo, in danno della Ssmart Post srl; in ogni caso, essa si asterrà dal fornire, pena il risarcimento del danno, comunicazioni e/o attestazioni di non adeguata e/o cattiva esecuzione dell'appalto per l'opera prestata dalla Ssmart Post srl.
- 4) La ATS Brescia rinuncia a qualunque tipo di pretesa economica, ivi incluso l'incameramento della fideiussione, così come la Ssmart Post s.r.l. rinuncia a qualsiasi pretesa economica. Le parti, dunque, si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione al

dedotto rapporto giuridico e a qualunque titolo e/o ragione, con rinuncia irrevocabile da parte di entrambi alle azioni e domande proposte nel giudizio;

- 5) La causa pendente dinanzi al Tribunale di Brescia e meglio innanzi descritta, sarà abbandonata, con compensazione integrale delle spese;
- 6) La presente scrittura non sarà soggetta a registrazione in Agenzia delle Entrate, se non nell'ipotesi in cui una delle parti ne faccia, in futuro, richiesta.
- 7) Spese legali compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.

Fatto il \_\_\_\_\_

Per l'ATS di Brescia

\_\_\_\_\_

Per Smmart Post S.r.l.

\_\_\_\_\_